

RELAZIONE TECNICA

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PARTE B DELLA TARIFFA ELETTRICA PER IL PRIMO BIMESTRE (GENNAIO – FEBBRAIO) 1998 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DEL 26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E ABOLIZIONE DELLA MAGGIORAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1.5, DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE

1 Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

1.1 A decorrere dall'1 gennaio 1998 la parte B della tariffa elettrica viene aumentata dell'8,34% rispetto ai valori in vigore per il sesto bimestre (novembre – dicembre) 1997. L'aliquota media passa da 45,81 L/kWh a 49,63 L/kWh. Le aliquote relative alla parte B della tariffa per ogni categoria di utenza di cui alla tabella n. 1 allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) del 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 225 del 31 ottobre 1997, sono proporzionalmente aumentate come indicato in allegato (Allegato 1).

1.2 Nel primo bimestre (gennaio – febbraio) 1998 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione n. 70/97), è aumentato del 5,59% rispetto al bimestre precedente, passando da 23,374 a 24,681 L/Mcal.

Questo aumento riflette andamenti differenziati delle quotazioni dei combustibili nel quadrimestre agosto - novembre 1997 rispetto al quadrimestre giugno – settembre 1997.

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,990 a 14,717 L/Mcal (-1,8%). La diminuzione è da attribuirsi alla riduzione delle quotazioni dei carboni di riferimento espresse in dollari;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 23,720 a 25,452 L/Mcal (+7,3%). L'aumento è stato determinato dall'incremento delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari e dal contestuale leggero deprezzamento della lira rispetto al dollaro;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 28,596 a 29,935 L/Mcal (+4,7%). Anche per il gas l'aumento è il risultato dell'effetto congiunto del deprezzamento della lira rispetto al dollaro e dell'incremento delle quotazioni in dollari.

Per effetto dell'aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (C_t) cresce a 56,519 L/kWh, contro le 53,526 L/kWh del sesto bimestre 1997, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

1.3 L'aumento dell'aliquota media della parte B della tariffa da 45,81 L/kWh a 49,63 L/kWh può essere scomposto nelle due sue componenti:

- un aumento, da 45,81 L/kWh a 47,00 L/kWh, (+2,60%) dovuto alla variazione, tra il sesto bimestre del 1997 ed il primo bimestre del 1998 della quota di energia elettrica ammessa al contributo;

- un aumento, da 47,00 L/kWh a 49,63 L/kWh, (+5,59%) dovuto all'aumento del costo unitario riconosciuto Ct.

L'aumento del 5,59% del costo riconosciuto dei combustibili, e quindi nel costo riconosciuto dell'energia prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, si traduce in un aumento più che proporzionale della parte B della tariffa elettrica per effetto dell'aumento della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia. L'aliquota media della parte B della tariffa viene determinata moltiplicando Ct per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra energia ammessa ai contributi di cui all'art. 6 della stessa deliberazione (energia prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili ed energia importata) ed energia assoggettata alla parte B della tariffa (art. 2 della deliberazione n. 70/97). Nel primo bimestre del 1998 questa quota dovrebbe raggiungere lo 0,8780, contro lo 0,8558 del bimestre precedente.

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1 della deliberazione n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 gennaio 1998.

Abolizione della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico non inglobata in tariffa

- 2.1 Con decorrenza dall'1 gennaio 1998 viene abolita la maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico non inglobata in tariffa. Tale maggiorazione era stata introdotta sulla base dell'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per compensare la diminuzione delle entrate dello Stato derivante dall'applicazione della legge stessa. Con tale comma si stabiliva infatti che "Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 335 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988 ... che ... viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata."
- 2.1 Le minori entrate di cui sopra erano previste per gli anni dal 1990 al 1997. Pertanto venendo meno, dopo l'1 gennaio 1998, i presupposti che hanno determinato i versamenti annuali alle entrate dello Stato finanziati con la maggiorazione straordinaria in oggetto, si procede all'abolizione della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico non inglobata in tariffa, la cui aliquota media per l'anno 1997 è stimata pari a 1,83 L/kWh.